



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

**PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

2022-2024

(AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2022)

SOMMARIO

SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. INTRODUZIONE

2. GLI OBIETTIVI

3. GLI ATTORI

3.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.)

3.2 LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL R.P.C.T

3.3 I DIRIGENTI

3.4 L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)

3.5 L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

3.6 L'ORGANO DI INDIRIZZO

3.7 I TITOLARI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

3.8 IL PERSONALE

3.9 GLI STAKEHOLDERS

3.10 IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.)

3.11 GLI ENTI VIGILATI E LE SOCIETÀ IN HOUSE

3.12 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO ALLA DEPURAZIONE

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

5. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

6. LA REDAZIONE DEL PTPCT 2022-2024

6.1 METODOLOGIA DI MAPPATURA DEI PROCESSI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO CON IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI POTENZIALI E CONCRETI

6.2 PROCESSI MAPPATI E LIVELLO DI RISCHIO RILEVATO

6.3 PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO - LE MISURE DI CARATTERE GENERALE E LE MISURE DI CARATTERE SPECIFICO.

6.3.1 IL CODICE DI COMPORTAMENTO

6.3.2 LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.3.3 LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRAISTITUZIONALI

6.3.4 LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

6.3.5 LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – PANTOUFLAGE

6.3.6 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

6.3.7 LA FORMAZIONE

6.3.8 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

6.3.9 MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

6.3.10 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI

6.3.11 ISTITUZIONE DI COMMISSIONI, COMITATI ED ALTRI ORGANISMI

6.3.12 TRACCIABILITÀ DEI RISULTATI DELLE RIUNIONI

6.3.13 LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

6.3.14 LE MISURE RELATIVE ALLA NOMINA DEL COMMISSARIO UNICO ALLA DEPURAZIONE

7. LE MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2022-2024 – MONITORAGGIO SULL'IDONEITA' E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

8. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012

SEZIONE TRASPARENZA

1. INTRODUZIONE

2. L'ACCESSO QUALE STRUMENTO DI TRASPARENZA

3. TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MINISTERO
4. IL REGOLAMENTO SULLE PUBBLICAZIONI
5. IL MONITORAGGIO DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
6. IL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO E L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

ALLEGATI AL PTPCT 2022-2024

1. Allegato A Mappatura processi
2. Allegato B Mappatura processi di vigilanza
3. Allegato C Flussi informativi
4. Allegato D Pantouflage
5. Allegato E Rapporti di parentela
6. Allegato F Patto di integrità
7. Allegato G Regolamento in materia di rotazione ordinaria e straordinaria del personale
8. Allegato H Circolare in materia di pantouflage

SEZIONE
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

1. INTRODUZIONE

La programmazione delle misure di prevenzione e gestione della corruzione costituisce un tema sensibile per le PP.AA., essendo uno degli strumenti chiave per il perseguimento del pubblico interesse secondo criteri di imparzialità, buon andamento e trasparenza. Al fine di creare un sistema di prevenzione efficace e correlato alle esigenze effettive dell'amministrazione è opportuno procedere, anche attraverso la comparazione con gli obiettivi e i risultati raggiunti nell'arco temporale interessato dalla precedente programmazione, all'individuazione di misure che siano realmente sostenibili.

La presente sezione di programmazione, rubricata "prevenzione della corruzione", è parte del PTPCT 2022-2024 ed è frutto di una sinergica combinazione delle indicazioni contenute nel PNA 2019 e del quadro normativo vigente (come noto originato dalla l. 190/2012, più volte modificata e integrata, in particolare dal d.lgs. 97/2016), nonché delle Linee guida, degli Orientamenti e degli altri interventi di cosiddetta *soft law* dell'ANAC e si pone in un'ottica di continuità rispetto al PTPCT 2021-2023 da cui mutua la metodologia utilizzata ai fini della mappatura dei processi.

Nella predisposizione di tale documento si è tenuto conto del profondo cambiamento organizzativo che ha interessato il Ministero della transizione ecologica e si è proceduto alla mappatura dei processi e delle relative aree di rischio proprio alla luce della complessiva riorganizzazione delle strutture e delle attività di competenza dei singoli uffici. Tale Piano dovrà essere aggiornato in corso d'anno con la mappatura dei processi e delle aree a rischio corruttivo degli Uffici di livello dirigenziale generale e non generale dell'Unità di missione per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infatti, al momento della stesura del presente documento, non sono state ancora portate a compimento le procedure di nomina dei dirigenti di livello generale e non generale preposti alle suddette strutture.

L'aggiornamento del presente Piano si pone in linea con gli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo al fine di dare continuità alle iniziative già intraprese dal Ministero e dal Governo sul versante legislativo e di razionalizzare, in un'ottica di massima semplificazione, l'attività di pianificazione delle Amministrazioni.

La sensibilizzazione del personale sulle tematiche dell'anticorruzione e la promozione di maggiori livelli di trasparenza nello svolgimento delle attività amministrative costituiscono i presupposti indefettibili per la realizzazione di obiettivi organizzativi e operativi idonei a implementare l'attività di prevenzione, gestione e monitoraggio dei rischi corruttivi, in special modo nei settori sensibili nei quali la sussistenza, anche solo potenziale, di interessi particolari potrebbe compromettere le scelte amministrative di cura dell'interesse pubblico. Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC la pianificazione degli strumenti di prevenzione andrà calibrata in base alla tipologia di amministrazione e ai bisogni effettivi della stessa, tenendo conto sia delle caratteristiche strutturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione

si trova a operare sia della *mission* che la stessa si prefigge di perseguire e del livello di esposizione della stessa al rischio corruttivo. Sul punto, anche le indicazioni contenute nel PNA suggeriscono all'amministrazione di strutturare l'analisi dei fenomeni di corruzione, e delle conseguenti misure di prevenzione e gestione del rischio, attraverso l'indagine degli aspetti del contesto esterno, la valutazione specifica dell'ambiente interno alla struttura amministrativa, la mappatura dei processi sensibili al fine di identificarne le criticità, l'individuazione dei centri di responsabilità e dei soggetti che intervengono nei processi, la programmazione di misure organizzative, generali e specifiche, per il trattamento del rischio, il monitoraggio sull'idoneità e attuazione delle stesse e l'individuazione di meccanismi operativi atti a favorire l'accesso alle informazioni e la partecipazione ai procedimenti amministrativi del personale interno e dei portatori di interesse.

2. OBIETTIVI

Prima di procedere alla disamina dei fattori ambientali che incidono sull'attività dell'amministrazione è opportuno descrivere le finalità e gli obiettivi programmatici che il MiTE si pone in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza secondo una lettura integrata tra il ciclo di bilancio e, precisamente, di programmazione economico-finanziaria e il ciclo della performance sia organizzativa (articolo 8 D. Lgs. n. 150/2009) sia individuale (articolo 9 D. Lgs. n. 150/2009), come rafforzato dalle disposizioni contenute nell'art. 44 D. Lgs. n. 33/2013. In particolare, nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, adottato con decreto ministeriale n. 464 del 12.11.2021, si legge che *“In attuazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) del Dicastero, dovranno continuare ad essere messe in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza delle Pubbliche amministrazioni, procedendo alla verifica dell'attualità della mappatura dei processi, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo e delle nuove aree di rischio che connotano l'azione del Ministero”*.

Continua, pertanto, a essere prioritario per il Ministero promuovere le seguenti azioni:

- a. migliorare i livelli di trasparenza;
- b. incrementare l'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione ministeriale in materia di anticorruzione e trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni patologici;
- c. predisporre un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite;

- d. rafforzare la correttezza e la trasparenza dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- e. approfondire ulteriormente le attività inerenti il *pantouflage*;
- f. rafforzare il monitoraggio sui conflitti di interesse;
- g. rafforzare le procedure per la verifica delle dichiarazioni riguardanti inconfiribilità e incompatibilità nella assegnazione di incarichi, come previsto dall'ANAC;
- h. promuovere la rotazione ordinaria degli incarichi nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- i. divulgare ai dipendenti e assimilati l'esistenza di un sistema informatico di gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 115/2001 (cd. *whistleblowing*).

Anche alla luce del significativo ruolo attribuito al MiTE nell'attuazione delle missioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nella gestione delle relative risorse dovranno essere rafforzate le azioni concernenti l'informatizzazione del flusso informativo interno al fine di implementare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno e il potenziamento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. ATTORI

Il sistema di prevenzione della corruzione del Ministero è frutto di un lavoro sinergico che coinvolge, a più livelli, tutti i soggetti operanti all'interno dell'Amministrazione ai quali è richiesta un'attiva collaborazione necessaria all'individuazione dei processi maggiormente esposti al rischio corruttivo.

In particolare, in linea con quanto stabilito dalla legge n. 190/2012 e dalle indicazioni contenute nel PNA 2019, l'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) è supportata e integrata dalle attività di altre figure coinvolte nel processo di prevenzione della corruzione, con compiti e funzioni ben precisi.

3.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)

Il PNA 2019, approvato con deliberazione ANAC 13 novembre 2019, n. 1064, ha previsto l'attribuzione a un solo soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, al fine di rafforzarne il ruolo. Rappresenta il principale referente dell'intero processo che coinvolge tutte le attività finalizzate a garantire un'adeguata azione di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Di recente, le indicazioni ANAC in materia di Piano integrato di attività e organizzazione hanno valorizzato il ruolo

e le funzioni di tale figura anche alla luce del coordinamento con le strutture di supporto presenti nelle singole amministrazioni con l'obiettivo di garantire un'azione sinergica ed efficiente in ambito di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Con Decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 4, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente di prima fascia dei ruoli MiTE, è stata nominata Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero.

Il RPCT vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Più specificamente:

- a) elabora una relazione (con periodicità annuale) recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito *web* dell'Amministrazione e trasmessa all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'organo di indirizzo politico;
- b) elabora il PTPCT e lo sottopone all'organo di indirizzo politico per la conseguente adozione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano, proponendo le opportune modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- d) segnala le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- e) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare nelle aree a rischio corruttivo;
- f) verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione;
- g) indica i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza agli uffici competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare;
- h) espleta le funzioni di responsabile della trasparenza;
- i) su istanza di parte, riesamina la richiesta di accesso civico;
- j) effettua la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43 comma 5 del d.lgs. n. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- k) diffonde la conoscenza del Codice di comportamento nell'Amministrazione;
- l) esegue un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del Codice di comportamento e pubblica sul sito istituzionale e comunica all'ANAC i risultati del monitoraggio;

- m) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs. 39/2013, con funzioni proprie di intervento (anche sanzionatorio) e di segnalazione delle violazioni all'ANAC.

Nei confronti del RPCT sussistono obblighi di informazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, co. 1 ter, D.lgs. 165/2001 secondo cui i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “ ... *fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione...* ” e dall'art. 8, DPR 16 aprile 2013, n. 62, in forza del quale i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a “ ... *rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione..* ”.

Qualora il RPCT rilevi “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a segnalarle all'organo di indirizzo e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), indicando agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità ha precisato che spetta al RPCT “... *avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 del D.lgs. 39/2013 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui alla predetta norma. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza ...*”.

Strettamente speculare ai compiti del RPCT si appalesa il regime di responsabilità previste in capo a tale soggetto. In particolare:

- a) l'art. 1, co. 12, stabilisce che in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto il Piano prima della commissione del fatto e di aver provveduto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso;
- b) l'art. 1, co. 14, stabilisce che in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi del predetto articolo 21 nonché sul piano disciplinare per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere

vigilato sull'osservanza del Piano. Ne consegue che in caso di ripetute violazioni del PTPCT la prova liberatoria per il RPCT consisterà nella dimostrazione di avere comunicato agli uffici le misure da adottare con le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano, con conseguente trasferimento in capo ai dirigenti della responsabilità per la mancata attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo;

- c) in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, resta immutata a carico del RPCT la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione (art. 1, co. 12), salvo che, nuovamente, venga fornita la prova di avere predisposto prima della commissione del fatto un PTPCT provvisto di misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Nelle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura, affiancando il ruolo dei soggetti che sono responsabili dell'attuazione concreta delle misure di prevenzione. Il citato decreto legislativo persegue anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di *performance organizzativa* e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza e, dall'altro, che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta (da pubblicare nel sito *web* istituzionale), venga trasmessa all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo politico.

Il Responsabile svolge, dunque, un rilevante ruolo propulsivo e di monitoraggio nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione, con l'ausilio comunque di tutte le strutture e del personale del Ministero per quanto di rispettiva competenza.

I dirigenti, in particolare, sono chiamati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni del presente Piano e degli obblighi sanciti dai regolamenti di disciplina, dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti e dal codice di comportamento del Ministero. In caso di loro violazione gli stessi sono tenuti ad attivare i poteri disciplinari e di segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente.

Tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, di iniziativa o su sua richiesta.

I dipendenti sono, altresì, tenuti ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile e a segnalare – impregiudicato l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza ovvero, laddove svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a riferire tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e sul rispetto dei tempi procedurali.

Anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo del Ministero sono tenuti al rispetto di quanto prescritto nel presente Piano e nel codice di comportamento nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

3.2 La Struttura di supporto al R.P.C.T

Nello svolgimento dell'incarico, il RPCT si avvale, della Divisione VI —Contenziosi e anticorruzione della Direzione Generale Risorse Umane e Acquisti (RUA), tra le cui funzioni è posta anche quella di supporto al RPCT, ai sensi del D.M. 458 del 10.11.2021.

Il RPCT si avvale, inoltre, di una rete di referenti individuati nei Capi Dipartimento e nei Direttori Generali.

Inoltre, in ogni Dipartimento e Direzione Generale è presente una Divisione competente a effettuare il coordinamento degli adempimenti di competenza del Dipartimento/Direzione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché alla cura degli obblighi di trasparenza.

3.3 I dirigenti

I Dirigenti, in sinergia con il RPCT, partecipano al processo della gestione del rischio, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento, segnalando eventuali comportamenti aventi rilevanza disciplinare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), curano la rotazione del personale (sia quella ordinaria che quella straordinaria) e attuano quanto contenuto nel PTPCT.

In particolare, nell'impianto di gestione del rischio, il dirigente riveste il ruolo di *risk owner*, ossia ha la responsabilità ultima dei rischi attinenti le proprie aree di competenza e quindi dell'efficacia e dell'efficienza della loro gestione, anche con riguardo alle misure adottate.

3.4 L'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)

L'UPD riveste un ruolo di rilievo nell'economia dell'azione di prevenzione della corruzione.

A esso è affidato il compito di:

- a) vigilare, ai sensi dell'art. 54, c. 6 d.lgs. 165/2001 sull'applicazione del Codice di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Amministrazione;
- b) curare i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55-bis d.lgs. 165/2001);
- c) provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. 3/1957; art.1, c. 3 l. 20/1994; art. 331 c.p.p.);

- d) aggiornare l'RPCT su eventuali segnalazioni, procedimenti disciplinari o ulteriori misure irrogate;
- e) assicurare le garanzie di cui all'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 in relazione alle segnalazioni di illecito;
- f) operare in raccordo con il RPCT, anche fornendo le informazioni necessarie ai fini della elaborazione della relazione annuale a cura del Responsabile.

3.5 L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza è svolto dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al quale il D.lgs. 97/2016 ha attribuito nuovi poteri.

In particolare, l'articolo 1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012 stabilisce che *“L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.”*.

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che il Piano sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Amministrazione. Tale legame, inoltre, è rafforzato dalle disposizioni contenute nell'articolo 44 del d.lgs. 33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che l'OIV ed altri soggetti deputati alla valutazione verifichino la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e valutino l'adeguatezza dei relativi indicatori; in secondo luogo, che le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati sempre dagli OIV ai fini della misurazione e valutazione delle *performance* sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

L'O.I.V. ha tra i propri compiti anche quello di riferire all' ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'O.I.V. del Ministero è costituito in struttura collegiale formata da un Presidente e da due componenti, che durano in carica tre anni. Con DM 2 giugno 2020 n. 117 è stato nominato il Presidente, mentre i componenti sono stati nominati con Decreti del Ministro 15 maggio 2019, n. 133 e 10 dicembre 2020, n. 253.

3.6 L'organo di indirizzo

L'organo di indirizzo politico ha un ruolo proattivo nel sistema di prevenzione della corruzione, nei termini definiti dalla normativa di settore, di seguito delineati.

Il quadro normativo di riferimento definisce il rapporto tra Ministro e RPCT in termini di integrazione funzionale dei vicendevoli compiti e poteri. In particolare:

- a) l'art. 1, co. 8, Legge 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT e per la verifica sulla sua attuazione e idoneità, con conseguente potere di proporre le necessarie modifiche allo stesso Piano;
- b) l'art. 1, co. 14, Legge 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito *web* istituzionale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta;
- c) l'art. 1, co. 7, Legge 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. Al fine di garantire che il RPCT abbia adeguati poteri in grado di svolgere con effettività i propri compiti, la medesima disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Per tali finalità, si evidenzia che la nuova struttura organizzativa del Ministero ha previsto presso l'articolazione di ciascun Capo Dipartimento un apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, al quale risultano attribuiti, tra gli altri, specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.7 I titolari degli uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice

Il PNA 2019 ha riservato particolare attenzione alla necessità che i titolari degli uffici di diretta collaborazione ed i titolari degli incarichi amministrativi di vertice assicurino un pieno coinvolgimento e la partecipazione nel processo di elaborazione del Piano (si fa rinvio, sul punto, a quanto previsto nel medesimo PNA 2019).

3.8. Il personale

Uno strumento di definizione generale della strategia di prevenzione necessariamente fonda la propria efficacia sull'apporto partecipativo di tutti i soggetti che a vario titolo prestano attività lavorativa a favore della struttura. Si fa in particolare riferimento a tutto il personale del Ministero (dirigenti e non dirigenti) e a tutti i soggetti delle

cui prestazioni il Ministero si avvale, compresi coloro che prestano servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nonché i consulenti e i collaboratori, i componenti dei Comitati, delle Commissioni e degli Organismi di supporto strumentali ai compiti istituzionali del Ministero.

Di particolare importanza risulta il coinvolgimento degli addetti alle aree in cui si collocano i processi risultati a maggior rischio di corruzione e, in tal senso, gli stessi sono chiamati a collaborare alla corretta attuazione delle misure preventive individuate nel presente PTPCT secondo le direttive del proprio Responsabile, proponendo, altresì, a fronte dell'esperienza maturata nell'esercizio delle mansioni, ogni utile accorgimento ritenuto funzionale alla costituzione di adeguati presidi, tenuto conto delle specificità di ciascun processo a rischio.

3.9 Gli stakeholders

Al fine di migliorare la strategia complessiva in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, inoltre, si intende assicurare anche il più ampio coinvolgimento degli *stakeholders* esterni. La peculiarità e l'ampiezza delle funzioni svolte dal Ministero si riflette inevitabilmente sul rapporto con gli *stakeholders*, che già da tempo sono coinvolti attivamente nello svolgimento delle stesse.

L'analisi del contesto esterno rappresenta una importante fase del processo di gestione del rischio. In tal senso, appare opportuna la ricerca, raccolta e valutazione delle informazioni relative all'ambiente di riferimento dell'attività del Ministero, in termini di dinamiche territoriali, caratteristiche socio-economiche, dati sulla criminalità e sicurezza nel territorio, nonché relazioni con gli *stakeholders* che entrano in contatto con l'Amministrazione nello svolgimento delle propria attività al fine di identificare gli elementi che possono influenzare l'attività amministrativa in termini di esposizione al rischio corruttivo.

Esaminati tali dati, si procede ad una identificazione degli *stakeholders* di riferimento dell'Amministrazione. In particolare, il Ministero nella sua azione interagisce con soggetti sia pubblici che privati.

In proposito sono necessarie costanti attività di sensibilizzazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza e dell'integrità.

3.10 Il Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.)

Il R.A.S.A. attende a tutti gli adempimenti necessari per la più puntuale attuazione delle disposizioni normative in materia di Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.). In particolare, il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto-Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

3.11 Gli enti vigilati e le società in house

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, di cui il Ministro della transizione ecologica si avvale nell'esercizio delle attribuzioni impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali e per lo svolgimento delle "attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale" come previsto dal Regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 97 del 2019).

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica che si esplica, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 14 del D.M. n. 123 del 2010.

Per effetto della sua natura giuridica di ente di ricerca di diritto pubblico, l'I.S.P.R.A. rientra nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ed è, pertanto, autonomamente sottoposto a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L'I.S.P.R.A., pertanto, individua e nomina autonomamente il proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed è tenuto ad adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per il quale il P.N.A. 2019 dell'A.N.A.C. costituisce atto di indirizzo.

In particolare, nella Convenzione Triennale, ex articolo 12, comma 4, del DM n. 123/2010, stipulata tra il MiTE e l'ISPRA per il triennio 2019-2021, e attualmente in regime di proroga, è stato stabilito che l'Istituto debba redigere, tra gli altri atti, uno specifico Rapporto annuale sull'andamento e sui risultati della Convenzione inserito nella Relazione Annuale Generale. Tale Rapporto deve contenere, inoltre, una specifica relazione in merito allo stato di attuazione delle vigenti normative in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità ed integrità degli atti e dei dati.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221). I settori di specializzazione sono le tecnologie energetiche (fonti rinnovabili, accumuli, reti intelligenti) dove l'Agenzia è anche il coordinatore del Cluster Tecnologico Nazionale Energia, la fusione nucleare e la sicurezza (dove l'Agenzia è coordinatore nazionale per la ricerca), l'efficienza energetica (con l'Agenzia Nazionale per l'efficienza), le tecnologie per il patrimonio culturale, la protezione sismica, la sicurezza alimentare, l'inquinamento, le scienze della vita, le materie prime strategiche, il cambiamento climatico.

Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 79/99) che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Gli indirizzi strategici ed operativi sono dettati dal Ministero della Transizione Energetica che esercita, congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i diritti dell'azionista. La società opera in conformità alle delibere emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è assoggettata al controllo della Corte dei Conti con le modalità di cui all'art. 12 della legge L. 21 marzo 1958, n. 259. La società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 marzo 1999, n. 79 e s.m.i., nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti.

La Società gestione impianti nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.) è una società costituita da ENEL S.p.A., il 31 maggio 1999, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*". La Società nell'esercizio delle sue attività si attiene agli indirizzi formulati dal Ministero della transizione ecologica per effetto del disposto dell'articolo 7, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 22/2021, convertito con modificazioni dalla L. 55/2021. Alla Società sono stati affidati compiti istituzionali inerenti lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, degli impianti di produzione del combustibile e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare, le attività relative alla chiusura del ciclo del combustibile, alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione degli impianti a fine vita, al mantenimento in sicurezza degli stessi, fino al rilascio del sito per altri usi, alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito nazionale, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Per effetto della determinazione 5/2002, Sogin è assoggettata al controllo della Corte di Conti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259/1958.

La Sogesid S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del proprio Statuto societario, svolge – sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 503 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero della transizione ecologica (MiTE), e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) configurandosi, pertanto, come Società in house providing dei due Dicasteri, coerentemente con le disposizioni dettate dall'art. 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il suo capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il MiTE, che unitamente al MiMS esercita sulla Sogesid S.p.A. le funzioni di indirizzo e controllo analogo, è legittimato a procedere all'affidamento diretto di attività alla medesima Società senza dover ricorrere alle

procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016. Le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte del MiTE e del MiMS sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 144 del 17.04.2019, registrato alla Corte il 23 maggio 2019. Primario strumento di disciplina della società in house in questione è la Direttiva del Ministro sull'attività che la "società Sogesid" è chiamata a svolgere per conto del Ministero. Inoltre, al fine della definizione del quadro di regole generali all'interno delle quali ricondurre gli affidamenti diretti per le attività di supporto tecnico-specialistico che le Direzioni Generali del Ministero effettuano in favore di Sogesid, è stata definita una Convenzione Quadro triennale, sottoscritta dai Capi dei precedenti Dipartimenti DIPENT e DITEI in data 10.06.2020 e ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti il 25/06/2020 al n. 3046. In particolare, l'articolo 16 della suddetta convenzione, rubricato "Disposizioni in materia di anticorruzione", stabilisce che: *"1. Le parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Ai dipendenti della Sogesid S.p.A. è esteso l'obbligo di rendere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nonché di riservatezza nell'utilizzazione degli atti. Le verifiche delle predette dichiarazioni sono a cura della Società che provvederà a dare comunicazione al Ministero delle eventuali situazioni di conflitto riscontrate e all'adozione di tutte le misure necessarie per eliminarle."*

Gli Enti Parco Nazionali, istituiti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che ne indica le finalità, svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della Transizione ecologica. Ai suddetti Enti si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70. Con legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati, inoltre, istituiti:

-
- a) ai sensi dell'art.114, comma 10, il Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna;
 - b) ai sensi dell'articolo 114, comma 14, i parchi minerari Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere grossetane ed il Parco Museo delle miniere dell'Amiata;
 - c) ai sensi dell'articolo 115, il Parco geopaleontologico di Pietraraja.

Con la Legge 23 marzo 2001, n. 93, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è stato istituito Parco Museo minerario delle miniere di Zolfo delle Marche.

L'attività di vigilanza dei Parchi minerari si esercita sugli atti di Bilancio e Regolamenti.

In considerazione della loro natura giuridica, gli Enti in questione sono autonomamente sottoposti a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I suddetti Parchi, pertanto, procedono all'individuazione ed alla nomina di un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e si dotano di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione non sottoposto ad approvazione ministeriale e per il quale i P.N.A. 2016 e 2019 dell'A.N.A.C. e successivi aggiornamenti costituiscono atti di indirizzo.

Nell'ambito della vigilanza esercitata, comunque, vengono assicurate tutte le iniziative utili per sollecitare gli enti interessati all'adozione tempestiva delle misure necessarie a garantire il corretto andamento dell'azione amministrativa.

Le Autorità di Bacino distrettuali, enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnico-scientifica, operanti in materia di difesa del suolo e tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, sono disciplinate dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale disposizione, così come sostituita dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, che opera in conformità agli obiettivi della parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità

Con il decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed entrato in vigore il 17 febbraio 2017, sono stati fissati gli indirizzi per rendere le Autorità di bacino distrettuali, già formalmente istituite, pienamente operative.

Il D.M. chiarisce il forte ruolo di indirizzo e coordinamento (*ex ante*) e controllo e vigilanza (*ex post*) da parte del MiTE. Si tratta di un indirizzo tecnico e amministrativo che si esplica attraverso la presidenza dell'organo di indirizzo politico (Conferenza Istituzionale Permanente), la nomina dei Segretari Generali (D.P.C.M. su proposta del MiTE) e dei membri del collegio dei revisori dei conti e si esercita in generale prima dell'adozione degli atti da parte degli organi dell'Autorità, mediante la fissazione di indirizzi e linee guida per tutte le Autorità distrettuali e il coordinamento a scala nazionale. Il coordinamento si estende anche ai rapporti delle Autorità con gli organismi comunitari e internazionali. La vigilanza da parte del MiTE si esplica attraverso la firma da parte del Ministro delle delibere della Conferenza istituzionale permanente e l'approvazione specifica degli atti a valenza generale (piani e programmi, nonché principali atti organizzativi generali e bilanci preventivi e consuntivi).

Tra gli enti vigilati dal Ministero rientrano anche i Consorzi di regolazione dei laghi.

La finalità istituzionale dei Consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda è quella di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere regolatrici degli invasi, rispettivamente, del Lago Maggiore, del Lago d'Iseo e del Lago di Como, per dar luogo ad un volume di acque nuove da destinare all'irrigazione e ad altri fabbisogni locali.

Si tratta di Enti pubblici non economici, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

La vigilanza sugli Enti in esame rientra nella competenza dello Stato, in quanto le opere regolatrici degli invasi dei laghi Maggiore, di Como e d'Iseo fanno parte, in base al combinato disposto degli articoli 89, comma 1, lettera b) e 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella categoria delle "grandi dighe".

Per effetto dell'art. 36, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 300/1999, che ha trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'allora MATTM (oggi MiTE) le competenze in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, essi sono attualmente sottoposti alla vigilanza di questo Dicastero.

3.12. Il commissario straordinario unico alla depurazione

Il Commissario straordinario unico alla depurazione è stato nominato con il DPCM 11 maggio 2020 sentiti l'allora Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, nella legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti dall'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 2. Il Commissario unico, di cui al comma 1 del citato DPCM, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2017. Il Commissario ha il compito di realizzare gli interventi nel settore fognario depurativo per gli agglomerati oggetto di contenzioso comunitario, al fine di evitare l'aggravamento dello stesso e di svolgere tutte le attività connesse e/o consequenziali a tale scopo.

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il Ministero opera in un sistema aperto e complesso, sia sul piano nazionale – nei rapporti con Enti territoriali, Amministrazioni centrali e portatori di interessi organizzati – sia su quello europeo e internazionale: è, infatti, attore nei percorsi di innovazione della *governance* istituzionale ambientale finalizzati al miglioramento del benessere e della qualità della vita dei cittadini e alla creazione di un sistema orientato alla sostenibilità e alle

valorizzazione dei beni comuni, materiali e immateriali del Paese, nel quadro generale di attuazione della transizione ecologica.

Negli ultimi anni l'ambiente rappresenta un tema centrale nelle scelte di politica nazionale e internazionale, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica SARS-COV2 che ha impattato drasticamente sullo scenario sociale ed economico dell'intero Paese. La necessità di raggiungere gli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti, l'urgenza di reimpostare le politiche energetiche tenendo conto della graduale perdita di biodiversità e della scarsità delle materie prime costituiscono sfide ambiziose capaci di incidere sulla scelta del tipo di sviluppo economico da perseguire.

Il 2021 ha visto l'Italia impegnata nella preparazione e partecipazione alla COP26, in particolare con l'iniziativa Youth4Climate, conferenza dei giovani sul clima introduttiva alla Pre-COP26. Nella COP che si è tenuta a Glasgow sono stati stipulati accordi per fermare entro il 2030 la deforestazione ed è stato sottoscritto l'impegno a ridurre entro il 2030 il 45% delle emissioni rispetto al 2010 per conseguire l'azzeramento nel 2050, limitando l'aumento della temperatura globale entro la soglia dei 1,5 °C fissato dall'Accordo di Parigi. Per centrare tali obiettivi e rendere la UE la prima aerea mondiale climate-neutral entro il 2050, è essenziale rafforzare la competitività dell'industria europea e assicurare una transizione ecologica e socialmente equa, promuovendo una nuova rivoluzione industriale che garantisca cicli di produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente mediante una serie di strategie, piani di azione e strumenti.

In questo quadro, si inserisce l'intervento del Legislatore (con il D.L. 22/2021) che nell'ampliare la sfera di azione del Ministero, lo ha reso attore centrale del fenomeno della transizione ecologica, da gestire anche attraverso l'innovazione della *governance* istituzionale ambientale.

Per uscire dalla crisi provocata dalla pandemia, ma anche per costruire gli elementi di resilienza che consentano di raggiungere gli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. Sustainable Development Goals, obiettivi Accordo di Parigi, European Green Deal), a livello europeo, al QFP - Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, approvato dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento Europeo a dicembre 2020, e al Piano di investimenti per il Green Deal, che già puntava a mobilitare almeno 1.000 miliardi di investimenti, tra risorse pubbliche e private, per l'incremento dell'economia circolare e delle tecnologie pulite, si è aggiunto il programma Next Generation EU e il nuovo budget dell'Unione, di cui l'Italia potrà disporre per un pacchetto di investimenti e riforme che vale 191,5 miliardi di euro.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) "Italia domani" è il documento presentato dall'Italia per accedere ai fondi del Dispositivo per la Recovery and Resilience Facility (RRF), e rappresenta un'occasione unica per accelerare la progressiva e completa decarbonizzazione del sistema e per rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare poiché la quota d'investimento per i progetti green è pari al 37% del totale delle risorse. I

fondi del Next Generation EU saranno vincolati in progetti da realizzare integralmente entro il 2026, pena la restituzione, nonché da rendicontare sia sotto i profili dell'allocazione finanziaria che di quelli del raggiungimento degli obiettivi di Piano concordati con la UE.

Tali ingenti risorse danno l'idea dell'impegno che il Ministero per la transizione ecologica deve attuare per centrare i rigidi obiettivi fissati in termini quantitativi e temporali; per il 2021 il Ministero ha contribuito al conseguimento da parte dell'Italia di tutti i 51 obiettivi previsti per il 2021, presupposto per richiedere il pagamento della prima rata da 24,1 miliardi di euro.

Strumento di riferimento per la ripresa dopo la crisi pandemica da Covid 19 e per gestire la necessaria sinergia tra la dimensione sociale, ambientale ed economica dello sviluppo è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), che assume come base i 4 principi guida dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.

Nel 2021, in attuazione delle riforme a supporto degli investimenti della Missione 2, Componente 1 del PNRR dedicata ad "Economia Circolare ed Agricoltura Sostenibile", è stata aggiornata e sottoposta a consultazione pubblica la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare", incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, con cui si intende definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del produttore e del consumatore, la diffusione di pratiche di condivisione e di "prodotto come servizio", supportare il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, definire una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2040.

La gestione dei rifiuti è elemento prioritario per la circolarità dell'uso delle risorse: in Italia, secondo il Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2021, pubblicato da Ispra, i dati sui rifiuti urbani relativi al 2020 sono fortemente influenzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha segnato il contesto socioeconomico nazionale. Come da stime ISPRA condotte a inizio pandemia, la produzione dei rifiuti fa, infatti, registrare un calo superiore a un milione di tonnellate a causa delle misure di restrizione adottate e delle chiusure di diverse tipologie di esercizi commerciali. Nonostante ciò, il sistema di gestione delle raccolte differenziate ha garantito l'intercettazione dei flussi di rifiuti presso tutte le tipologie di utenze. Va rilevato, inoltre, che proprio le regioni maggiormente colpite dall'emergenza, ove sono state disposte specifiche ordinanze per il conferimento dei rifiuti nell'indifferenziato, hanno saputo adottare misure efficienti di gestione assicurando il ritiro di tutti i rifiuti. Complessivamente, per questo comparto l'Italia mette in atto un forte impegno, ma è necessario proseguire su questa strada per risolvere criticità che ancora permangono, come i ritardi di alcuni territori nella gestione dei rifiuti urbani e una squilibrata distribuzione geografica degli impianti di trattamento.

Il Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica 2021 dell'ENEA analizza i consumi e i fabbisogni energetici dei vari comparti, la stima dei risparmi energetici raggiunti per l'adempimento della Direttiva Efficienza Energetica,

le politiche e gli strumenti attuati per migliorare l'efficienza negli usi finali, e le relative connessioni dato il contesto economico e lo sviluppo tecnologico post-pandemico. In tale direzione, il Governo ha individuato meccanismi e incentivi per stimolare le economie locali, la ristrutturazione sostenibile e ricreare i posti di lavoro andati perduti sia lungo l'intera filiera edilizia che nella produzione di beni e servizi per l'abitazione, nonché per le categorie più deboli maggiormente colpite dalla pandemia. Tale impegno è stato confermato nel documento inviato all'Italia dalla Commissione Europea "Valutazione del Piano nazionale per l'energia e il clima definitivo dell'Italia", valutazione che è stata nel complesso positiva ed ha riguardato tutti gli aspetti trattati nel PNIEC.

La tendenza verso un'economia sempre più ambientalmente sostenibile, innovativa e legata ai territori è confermata da GreenItaly 2021- XII Rapporto sulla green economy in Italia, pubblicato da Symbola e Unioncamere, i cui dati evidenziano che le imprese green affrontano meglio la crisi: 441 mila imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito sulla green economy e sulla sostenibilità; 3,1 milioni sono i green jobs nel nostro paese (il 13,7% degli occupati); il 37% dei consumi elettrici è stato soddisfatto da fonti rinnovabili, con una produzione di circa 116 TWh; l'Italia è leader nell'economia circolare e ha la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti: il 79,4%, il doppio rispetto alla media europea con un risparmio annuale pari a 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 63 milioni di tonnellate equivalenti di CO₂ nelle emissioni. In sintesi, la sostenibilità, oltretutto necessaria per affrontare la crisi climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per la società tutta, stimola l'innovazione e l'imprenditorialità, rende più competitive le filiere produttive.

A fine 2020 risultano in esercizio in Italia circa 950.000 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per una potenza complessiva di oltre 56 GW. Di questi impianti, quasi 936.000 sono fotovoltaici, circa 5.700 eolici, mentre i restanti sono alimentati dalle altre fonti (idraulica, geotermica, bioenergie). Ma la strada da percorrere è ancora lunga. E i recenti aumenti delle bollette elettriche, dovuti essenzialmente all'aumento del prezzo del gas, dimostrano quanto sia importante accelerare sulle rinnovabili anche per salvaguardare l'indipendenza e la competitività della nostra economia.

L'Italia è tra i primi Paesi al mondo nel campo della chimica verde e sostenibile e delle bioplastiche, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, grazie ad alcuni tra i leader globali che guidano i progressi del settore e i prodotti di questa nuova chimica sono utilizzati dalle imprese di filiera sempre più numerose, dall'agroalimentare al tessile.

Per l'economia circolare e per la salvaguardia delle risorse naturali un tassello fondamentale è rappresentato infatti dalla bioeconomia, ma solo a condizione che sia rigenerativa, cioè basata su risorse biologiche rinnovabili e utilizzate difendendo la resilienza degli ecosistemi e non compromettendo il capitale naturale. È, quindi, indispensabile un maggiore impegno per la tutela del capitale naturale, in particolare del suolo e della biodiversità dal cui stato di salute dipendono i molteplici equilibri degli ecosistemi, come evidenziato nelle edizioni pubblicate

dei Rapporti sul Capitale Naturale in Italia (2017, 2018, 2019 e 2021) e in attuazione della Strategia sulla Biodiversità per il 2030 adottata dalla Commissione Europea e del relativo piano d'azione e della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino.

La ripresa e lo sviluppo, anche in termini di infrastrutture, devono quindi necessariamente passare dall'innovazione, dalla tecnologia green, dalla rigenerazione urbana e dal ripristino ambientale, evitando al massimo il consumo delle risorse naturali e l'impatto ambientale.

La crescita degli insediamenti e delle infrastrutture sta invece purtroppo continuando a consumare grandi quantità di suolo. Il Rapporto SNPA Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici 2021 conferma che nel nostro Paese "il consumo di suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni dei nostri ecosistemi continuano a un ritmo non sostenibile e, nell'ultimo anno, quasi due metri quadrati ogni secondo di aree agricole e naturali sono stati sostituite da nuovi cantieri, edifici, infrastrutture o altre coperture artificiali." Il fenomeno, quindi, non è rallentato neanche durante il lockdown, anche a causa dell'assenza di interventi normativi efficaci in buona parte del Paese o dell'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale. Il Rapporto evidenzia che "Le conseguenze sono anche economiche, e i "costi nascosti", dovuti alla crescente impermeabilizzazione e artificializzazione del suolo degli ultimi 8 anni, sono stimati in oltre 3 miliardi di Euro l'anno che potrebbero erodere in maniera significativa, ad esempio, le risorse disponibili grazie al programma Next Generation EU".

Il tema del dissesto idrogeologico è molto rilevante in Italia poiché interessa gran parte del territorio e causa impatti su popolazione, infrastrutture lineari e tessuto economico e produttivo.

In Italia, secondo il Rapporto ReNDiS - Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo 2020, la superficie complessiva delle aree a pericolosità da frana indicate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e delle aree di attenzione è pari a 59.981 km², il 19,9% del territorio nazionale. Se prendiamo in considerazione le classi a maggiore pericolosità (elevata P3 e molto elevata P4), assoggettate ai vincoli di utilizzo del territorio più restrittivi (es. vincolo di inedificabilità), le aree ammontano a 25.410 km², pari all'8,4% del territorio nazionale. Nel 2019 si sono verificati 221 eventi principali che hanno causato 4 morti/dispersi e 27 feriti (Indicatore Eventi franosi - Annuario dei Dati Ambientali ed. 2020, ISPRA).

Sicuramente questo campo sarà uno dei più sfidanti per l'utilizzo delle risorse del PNRR e dovrà tenere conto dell'importanza della creazione di infrastrutture verdi (Green Infrastructures) e di soluzioni basate sulla Natura (Nature's Based Solutions), che rispondono anche all'impegno delineato dall'UN Decade of Ecosystem Restoration 2021-2030 di affrontare le problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, fronteggiando al meglio i rischi che tendono a rendere sempre più vulnerabili i nostri sistemi socio-ecologici. È necessario uno sforzo di sistema per governare tali processi territoriali, che veda coinvolti in prima linea Regioni

e autonomie locali per rafforzare gli strumenti di tutela, pianificazione e programmazione del territorio, anche a sostegno del sistema delle aree protette italiane e della Rete Natura 2000.

Il numero di Parchi nazionali e Aree marine protette, pari rispettivamente a 25 e 29 (più due Parchi Archeologici sommersi) e con una estensione totale a terra di oltre 1,7 milioni di ettari (oltre il 5% della superficie nazionale), dimostrano l'efficacia della politica nazionale nel sostenere la tutela del patrimonio naturale mediante l'istituzione del sistema delle aree protette e la regolamentazione delle attività compatibili in funzione delle finalità istitutive e del livello di naturalità.

I Parchi nazionali sono il migliore esempio del rapporto "sostenibile" tra conservazione della natura e presenza dell'uomo. Per stimolare gli investimenti ecocompatibili e migliorare le opportunità di lavoro, nel 2019 sono state istituite le Zone Economiche Ambientali (ZEA), che coincidono con il territorio dei Parchi nazionali. La prima interpretazione normativa a vantaggio delle ZEA è il decreto Rilancio del maggio 2020, con un contributo straordinario di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

La certificazione ambientale è una condizione utile per la individuazione delle attività ecocompatibili nelle ZEA e consente anche di differenziare l'applicazione delle agevolazioni pubbliche per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il successo delle politiche di conservazione del patrimonio naturale dipende dall'integrazione con le altre politiche settoriali ("biodiversity mainstreaming"), a partire dalle politiche agricole e della pesca, nonché da una adeguata applicazione delle norme relative alle valutazioni ambientali.

L'azione di tutela del territorio non può inoltre prescindere dal riguardare anche le azioni di bonifica e risanamento ambientale, la mappatura di tempi e responsabilità e controlli sul relativo stato di avanzamento dei lavori, nonché la messa in sicurezza e bonifica del suolo e delle acque sotterranee. Tale azione investe anzitutto i Siti contaminati di interesse nazionale (SIN), individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali. Ad oggi risultano individuati 42 SIN, per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare).

La gestione delle risorse messe in campo per la ripresa post-pandemica deve alzare al massimo l'attenzione per il contrasto ai reati contro l'ambiente, che purtroppo, secondo il Rapporto Ecomafia 2021 realizzato da Legambiente con il sostegno di Cobat e Novamont, anche nel 2020, nonostante la flessione dei controlli effettuati (-17%) per via della pandemia, sono aumentati toccando quota 34.867 (+0,6% rispetto al 2019), con una media di 4 ogni ora. Cresce l'impatto nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa (46,6% del totale) e aumentano sia le persone denunciate (+12%) che gli arresti (+14,2%). La biodiversità risulta gravemente minacciata: 4.233 i

reati relativi agli incendi boschivi (+8,1%); 8.193 quelli contro gli animali, poco meno di uno ogni ora. Illeciti in calo ma più arresti (+15,2%) nel ciclo dei rifiuti e più persone denunciate in quello del cemento (+23,1%).

Ecco perché le sfide ambientali non possono essere affrontate senza una visione condivisa del futuro che si vuole costruire e senza l'attivo coinvolgimento e partecipazione dei cittadini. Per far ciò sono necessarie nuove forme di comunicazione e informazione, nonché percorsi di educazione ambientale su sostenibilità e qualità dello sviluppo, legalità e rapporto tra scuola e territorio, in tutti i processi di apprendimento, formali e non formali.

È indispensabile un grande cambiamento culturale, che parta dalla presa di coscienza che l'umanità è parte della natura e che la salute e il benessere umano sono strettamente legati alla vitalità e alla resilienza dei sistemi naturali. Comprendere e attuare questo principio è ormai elemento indispensabile non solo per il mondo politico e per quello economico, ma anche per tutta la Pubblica Amministrazione, che deve essere strumento attivo e motore di una concreta transizione ecologica.

5. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

A norma dell'articolo 35 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal Decreto-legge n. 22 del 2021, al Ministero della transizione ecologica sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

- a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
- b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati

dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; (136) (135)

- c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
- d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;
- e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
- f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
- h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
- i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
- j) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla

prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

k) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Coerentemente con quanto previsto dal Decreto-legge n. 22 del 2021, si è proceduto a riorganizzare il Ministero, ridefinendo compiti e obiettivi nonché numero e attribuzioni delle direzioni generali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”.

Inoltre, come già accennato, al fine dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha previsto che *“per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.”*.

Per effetto del succitato assetto normativo, il MiTE risulta articolato in tre dipartimenti, dieci direzioni generali, a cui si affiancano gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e la struttura di missione per l’attuazione del PNRR.

I Dipartimenti assumono la denominazione di:

- Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG);
- Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS);
- Dipartimento energia (DiE).

Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA);
- Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC);
- Direzione generale attività europea ed internazionale (AED);
- Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM).

Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale economia circolare (EC);
- Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);
- Direzione generale valutazioni ambientali (VA).

Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS);
- Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE);
- Direzione generale incentivi energia (IE).

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 458 del 10 novembre 2021, sono stati individuati e definiti i compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.

Il Ministero, nell'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, monitoraggio e controllo ambientale, informazione e formazione, educazione in materia ambientale, secondo quanto stabilito dalla legge e secondo le indicazioni della vigente direttiva generale ministeriale del 14 ottobre 2020, n. 217, concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'I.S.P.R.A., e della Convenzione Triennale, prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, sottoscritta con l'Istituto ed approvata con decreto SG n. 2811 del 4 novembre 2019.

L'I.S.P.R.A., tra l'altro, opera all'interno del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, insieme alle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine del perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche.

Il Ministero si avvale anche del supporto dell'associazione "Formez PA", Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. di cui è divenuto, nel corso del 2019, socio, e della "Sogesid S.p.A.", quale società in house, della quale recentemente è stato approvato il nuovo Statuto.

A tal riguardo, è in atto un percorso di valorizzazione e potenziamento della società Sogesid, attraverso il sostegno di un piano industriale che riconosca in tale Società il valore aggiunto apportato al sistema Paese e l'adozione di ogni misura, anche normativa, atta a rendere la società, nel rispetto delle indicazioni della proprietà, sempre più servente verso le esigenze delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, nei settori delle bonifiche, del dissesto idrogeologico, del governo e della tutela del territorio valorizzando, con ciò, le elevate professionalità che ivi vi operano.

6. LA REDAZIONE del PTPCT 2022-2024

Il processo di gestione del rischio si articola nelle seguenti fasi:

- a) Analisi del contesto esterno ed interno: in questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**);
- b) La **valutazione del rischio**: si tratta della macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). Tale fase, a sua volta, si articola nelle tre fasi della identificazione, analisi e ponderazione del rischio;
- c) Il **trattamento del rischio**: tale fase è rivolta all'individuazione, progettazione e selezione delle specifiche misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio corruttivo. L'adozione delle misure, tanto generali che specifiche, è da valutarsi sulla base della loro sostenibilità e verificabilità.

Alla luce di quanto sopra, dopo aver delineato il contesto esterno e il contesto interno in cui l'Amministrazione opera, si è provveduto alla mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, potrebbero esporre l'Amministrazione a rischi corruttivi.

6.1 Metodologia di mappatura dei processi e di valutazione del rischio corruttivo con identificazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti

Nell'ambito del PTPCT 2021-2023 e alla luce di quanto previsto dal PNA 2019, è stata innovata la metodologia per la mappatura dei processi, l'individuazione e la ponderazione dei rischi corruttivi e l'elaborazione delle misure di prevenzione da porre in essere per mitigare il rischio.

Coerentemente con l'adesione a un approccio di tipo qualitativo, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire un indice di livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Più specificamente, sono stati individuati i seguenti sei "Indici di livello di rischio":

INDICE	DESCRIZIONE DELL'INDICE
Indice di livello di rischio 1 – ILR1	Livello di interesse esterno
Indice di livello di rischio 2 – ILR2	Grado di discrezionalità
Indice di livello di rischio 3 – ILR3	Livello di trasparenza del processo decisionale
Indice di livello di rischio 4 – ILR4	Manifestazione di eventi corruttivi nel passato
Indice di livello di rischio 5 – ILR5	Attuazione delle misure di trattamento del rischio già previste
Indice di livello di rischio 6 – ILR6	Proattività nei processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anticorruzione

Con riferimento alla misurazione ed alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si è ritenuto più opportuno aderire ad un'analisi di tipo qualitativo, con l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso), piuttosto che all'attribuzione di valori secondo un'analisi quantitativa.

Più specificamente, sono stati elaborati i seguenti criteri ai fini della misurazione del rischio:

1. Livello di interesse esterno:

- RISCHIO BASSO: se il processo ha rilevanza meramente interna;
- RISCHIO MEDIO: se sussiste un interesse esterno ma il processo comporta l'attribuzione di vantaggi e/o benefici, anche di natura economica, non rilevanti;
- RISCHIO ALTO: se è prevista l'attribuzione di vantaggi considerevoli a soggetti esterni;

2. Grado di discrezionalità:

- RISCHIO BASSO: se il processo è vincolato o dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi;
- RISCHIO MEDIO: se il processo è discrezionale ma sono state parzialmente regolamentate le modalità di esercizio della discrezionalità;
- RISCHIO ALTO: se il processo è totalmente discrezionale;

3. Livello di trasparenza del processo decisionale:

- RISCHIO BASSO: se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase;
- RISCHIO MEDIO: se in assenza di un obbligo legislativo di pubblicazione, ~~siano~~ sono stati adottati atti regolamentari interni che ~~prevedano~~ prevedono forme di pubblicità in relazione ad alcune fasi del processo;
- RISCHIO ALTO: se il processo risulta opaco non essendo previste forme di pubblicità;

4. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato:

- RISCHIO BASSO: se non vi sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 10 anni;
- RISCHIO MEDIO: se non vi sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 5 anni;
- RISCHIO ALTO: se vi sono state notizie di eventi corruttivi collegati al processo nell'ultimo quinquennio;

5. Attuazione delle misure di trattamento del rischio già previste:

- RISCHIO BASSO: se il livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto pienamente soddisfacente;
- RISCHIO MEDIO: se il livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto parzialmente soddisfacente;

- RISCHIO ALTO: se il livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto non soddisfacente;

6. Proattività nei processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anticorruzione:

- RISCHIO BASSO: se il responsabile del processo ha partecipato sempre in maniera tempestiva e puntuale al processo di elaborazione/monitoraggio/attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- RISCHIO MEDIO: se la partecipazione è stata parzialmente tempestiva e/o puntuale;
- RISCHIO ALTO: se si sono verificati episodi di mancata o insoddisfacente partecipazione.

Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto, dunque, alla misurazione di ciascuno degli indicatori e alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Nel definire la valutazione complessiva del rischio relativo ad un oggetto di analisi non si è proceduto ad una semplice media dei valori espressi dai 6 indicatori, ma si è condotto un giudizio qualitativo, attribuendo in ogni caso prevalenza al dato sulla verifica di eventi corruttivi nel passato in relazione al processo preso in considerazione. Inoltre, ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Nella motivazione sono stati, inoltre, specificati gli elementi che stanno alla base di ciascuno degli indicatori per i quali si è valutato un livello di rischio "Basso".

6.2 Processi mappati e livello di rischio rilevato

La presente sezione viene redatta nel corso di una complessiva riorganizzazione del Ministero.


Sono stati, comunque, mappati, per l'intera Amministrazione, un totale di 197 processi che si possono ricondurre alle nuove strutture del Ministero e che sono rappresentati nel grafico che segue:

	BASSO	MEDIO	ALTO	TOTALE
DIP. DIAG	10	6	0	16
DG RUA	52	13	0	65
DG ITC	2	2	0	4
DG AEI	5	1	0	6
DG PNM	11	0	0	11
DIP. DISS	9	3	0	12
DG EC	12	0	0	12
DG USSRI	8	5	1	14
DG VA	21	0	0	21
DIP. DIE	1	0	0	1
DG IS	9	10	1	20
DG CEE	12	2	0	14
DG IE	5	9	0	14
TOTALE	157	51	2	210

Dai dati raccolti emerge che nel complesso i processi mappati risultino prevalentemente con livello di rischio “Basso” (ca il 75%).



Di seguito si riporta graficamente la distribuzione dei livelli di rischio tra le varie strutture messe a confronto:



6.3 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio - Le misure di carattere generale e le misure di carattere specifico

6.3.1 Il Codice di comportamento

Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Le previsioni di tale decreto sono state integrate con specifico riguardo ai dipendenti dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione ecologica, dal “Codice di comportamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, adottato con Decreto Ministeriale n. 279 del 19 novembre 2014.

A tale riguardo, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, adottato con D.M. n. 24 del 31.01.2020, prevedeva tra le misure di carattere generale da porre in essere nel corso del 2020, l’aggiornamento del Codice di Comportamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (adottato con D.M. n. 279 del 19 novembre 2014).

In considerazione di ciò, nel rispetto delle “*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*”, approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con D.M. n. 223 del 30.10.2020 è stato approvato il nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

6.3.2 La rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è misura di prevenzione della corruzione introdotta dalla legge n. 190/2012 – art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b) e co.10 lett. b – e individuata dal PNA sin dalla versione adottata con delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013.

Il PNA 2019 dedica ampio spazio al tema ed una trattazione specifica è poi contenuta nell’*Allegato 2* al Piano, intitolato “*La rotazione ‘ordinaria’ del personale*”, laddove si precisa che “*le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla misura*” e che il PTPCT stesso “*può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l’attuazione della misura*”. Al riguardo, è chiarito che a tal fine “*possono essere utili i regolamenti di organizzazione del personale o altri provvedimenti di carattere generale*” e che è “*comunque necessario che il PTPCT chiarisca sempre qual è l’atto a cui si rinvia*”.

Il PNA distingue poi la rotazione ordinaria dal diverso istituto della rotazione straordinaria, prevista dal d.lgs. n. 165/2001 (art. 16, co. 1, lett. l-quater) come misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi (ossia nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva).

Il PNA conferma la funzione preventiva della misura organizzativa, *“finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”*.

Sono da segnalare, peraltro, le implicazioni formative dell’istituto della rotazione, poiché se da un lato, essa costituisce anche *“un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore”*, dall’altro, la rotazione va vista come *“strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva”* e dunque va *“accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”*. D’altro canto, come meglio precisato nell’Allegato 2 al PNA, *“una formazione di buon livello (...) può contribuire (...) instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare nel lungo periodo il processo di rotazione ...”*.

Nei casi di difficoltà applicativa sul piano organizzativo vanno poi considerati altri strumenti di prevenzione della corruzione alternativi e complementari alla rotazione del personale. Il PNA, in tale senso, suggerisce di *“operare scelte organizzative, nonché ... adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi”*, quali *“la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività (...); l’articolazione delle competenze”*, al fine di contrastare il rischio di concentrazione di competenze e rapporti in capo al medesimo soggetto, specificando, inoltre, che le amministrazioni sono tenute a motivare adeguatamente, nel PTPCT, le ragioni della mancata applicazione dell’istituto.

Il suddetto Allegato 2 al PNA evidenzia poi i *“vincoli soggettivi e oggettivi”* alla rotazione. Va tenuta in considerazione l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, anche garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie a svolgere determinate attività, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. In proposito va escluso *“che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa”*; inoltre, può acquisire rilevanza la *“infungibilità, derivante dalla appartenenza a categorie o professionalità specifiche”*. Al di fuori di questa ipotesi, invece, le amministrazioni dovrebbero programmare e preparare la rotazione, con adeguate e tempestive attività di affiancamento *“propedeutiche alla rotazione”*.

L’Allegato 2 al PNA chiarisce, inoltre, che *“se è necessario che il PTPCT di ogni amministrazione contenga i criteri di rotazione, lo stesso, invece, può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi”*,

precisando che, *“a tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati”*, essendo comunque necessario che *“il PTPCT (...) chiarisca sempre qual è l’atto a cui si rinvia”*.

Il Ministero della transizione ecologica si trova ad operare in un contesto di risorse umane (dirigenziali e non) fortemente sottodimensionato rispetto alle funzioni e ai compiti da svolgere, nonché particolarmente carente di personale con professionalità tecnica.

Tuttavia, nuove unità di personale sono state assegnate al Ministero a seguito del trasferimento, a far data dal 1° gennaio 2022, del personale dirigenziale e non dirigenziale prima operante nella Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e nella Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, la legge n. 145/2018 e la successiva legge n. 160/2019 (rispettivamente legge di bilancio per il 2019 e per il 2020), hanno previsto un incremento della dotazione organica del Ministero che, disponendo di tali maggiori risorse, potrà procedere ad una progressiva rotazione del personale, partendo dagli Uffici nei quali maggiormente si configura il rischio corruttivo.

Un ulteriore ampliamento della dotazione organica del Ministero, pari a 155 unità, è stato poi previsto dall’articolo 17-quinquies del decreto-legge n. 80/2021, al fine di procedere all’assunzione mediante concorso di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica. Nell’ambito del medesimo decreto-legge è stata prevista l’assegnazione al MiTE di quota parte del contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato selezionato mediante concorso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. In particolare, al MiTE è stato assegnato un contingente di n. 50 unità di personale a tempo determinato le cui procedure di assunzione, in seguito agli scorrimenti di graduatoria, sono ancora in corso.

Inoltre, l’articolo 34 del decreto legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell’ambito del PNRR, ha assegnato al MiTE un contingente massimo di centocinquanta due unità, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell’economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Decreto ministeriale n. 100 del 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti, ha disciplinato, in attuazione del disposto del citato articolo 34 del d.l. 152/2021, la composizione del contingente di esperti, prevedendo che lo stesso sia composto da un massimo di n. 132 esperti e di n. 20 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Al fine di selezionare il contingente di n. 20 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni è stato, quindi, pubblicato un avviso di interpello sul sito istituzionale.

Infine, questo Dicastero è risultato assegnatario di quota parte delle risorse previste dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80/2021, e, dunque, potrà selezionare un ulteriore contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale pari a 12 unità, a cui verranno conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di selezionare tale contingente di esperti, il Mite, per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già pubblicato sul portale del reclutamento "inPA" n. 6 avvisi per la selezione di n. 8 esperti.

In considerazione delle nuove assunzioni effettuate e della complessiva riorganizzazione che ha interessato il Ministero, è stata attuata una complessiva rotazione del personale che è stato riallocato nell'ambito delle strutture riorganizzate. Peraltro, alcune delle strutture prima esistenti sono state soppresse con una conseguente parcellizzazione delle relative competenze riassegnate nell'ambito delle nuove strutture. In considerazione di ciò, anche il personale è stato riallocato.

Parimenti la rotazione ha interessato tutto il personale dirigenziale che ha visto l'assegnazione di nuovi incarichi di livello sia generale, sia non generale.

Va poi osservato che, come ricordato dall'A.N.A.C., la rotazione va sempre correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali, si rende necessaria la programmazione di una adeguata attività di formazione ed affiancamento propedeutica alla rotazione, al fine di consentire ai dipendenti di acquisire le necessarie competenze professionali.

Vanno, dunque, identificate in via preventiva:

- le unità di personale addette agli Uffici e ai servizi che svolgono attività nelle aree individuate come quelle a più elevato rischio di corruzione;
- il tempo massimo di permanenza di tali unità presso detti Uffici;

- gli idonei percorsi formativi predisposti al fine di poter applicare tale misura in conformità al dettato normativo e alla riduzione del rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di fenomeni corruttivi, assicurando comunque la continuità dell'azione amministrativa.

Un cenno a parte merita poi l'istituto della cd. "rotazione straordinaria", prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-*quater* del d.lgs. n. 165/2001, "*come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi*"; adottata "*in una fase del tutto iniziale del procedimento penale*", la norma *de qua* prevede la rotazione "*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*".

L'ANAC, sul punto ha adottato la delibera 215/2019, recante "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001*" con la quale ha precisato e rivisto alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria. In particolare. si fa riferimento:

- alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Con particolare riferimento alla rotazione straordinaria, nel triennio in considerazione, il RPCT continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio attraverso l'acquisizione semestrale dei dati relativi ai reati contro la pubblica amministrazione commessi dai dipendenti del Ministero (accertati con sentenza passata in giudicato) mediante interlocuzione con i referenti per la prevenzione della corruzione delle varie strutture ministeriali. Il monitoraggio dovrà consentire di individuare, per ciascun reato accertato il procedimento disciplinare avviato, la trasgressione accertata e la sanzione conseguentemente irrogata, nonché i procedimenti civili e per responsabilità amministrativa e/o contabile eventualmente connessi. La misura consentirà, altresì, di individuare le violazioni maggiormente ricorrenti, al fine di pervenire all'individuazione di ulteriori misure organizzative per la prevenzione di illeciti in merito alle quali l'R.P.C.T. fornirà apposite istruzioni operative.

La ex Direzione Generale IPP ha adottato nel 2021 un apposito regolamento di disciplina e organizzazione della rotazione ordinaria e straordinaria del personale (Allegato G).

Le misure di prevenzione della corruzione connesse alla rotazione del personale vengono applicate anche con riferimento alle attività svolte da consulenti, collaboratori e/o dipendenti di società operanti presso il Ministero, anche nella forma dell'*in house providing*, avendo particolare cura di evitare che dette figure professionali operino presso Direzioni Generali all'interno delle quali risultano assegnati dirigenti o funzionari del Ministero che abbiano con loro un rapporto di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio o convivenza, nonché un loro impiego in ambiti di attività riferibili a prestazioni commissionate dal Ministero alla società *in house* di

appartenenza degli stessi soggetti, qualora le prestazioni svolte possano configurare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

6.3.3 La disciplina degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 343 del 29.11 2016, sono stati dettati criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali al personale che presta servizio presso il Ministero, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale.

I criteri sono finalizzati ad escludere casi di incompatibilità e situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente, al fine di garantire i principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

A tale decreto ha fatto seguito l'adozione di una Circolare operativa da parte della ex Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, con cui nel dare attuazione al Decreto ministeriale n. 343/2016, si individua l'interpello quale strumento più adeguato per consentire una selezione comparativa tra gli aspiranti allo svolgimento degli incarichi istituzionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Con D.M. n. 206 del 22 settembre 2020, si è provveduto a modificare il D.M. 343/2016, al fine di allineare la *“Direttiva sui criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali del personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”* alle previsioni della Direttiva alla mutata struttura Ministeriale conseguente alla riorganizzazione disposta dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recepiscono quanto previsto dal decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, che è intervenuto, in particolare, sui commi 12 e 13 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, innovando la disciplina delle comunicazioni degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di particolare interesse risulta essere la previsione secondo cui, per garantire l'effettività nell'applicazione del principio di rotazione, lo stesso incarico non possa essere conferito al medesimo soggetto per più di due volte. Parimenti, incarichi della stessa tipologia non potranno essere attribuiti al medesimo soggetto per più di due volte consecutive. Al fine del successivo conferimento di nuovi incarichi della stessa tipologia ai soggetti a cui siano stati precedentemente conferiti dovrà decorrere un congruo lasso di tempo, pari ad almeno sei mesi. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi a soggetti esterni al Ministero, lo stesso è consentito, ma soltanto previa verifica dell'assenza delle competenze richieste all'interno dell'Amministrazione e nel rispetto del principio di rotazione e diversificazione. Comunque, non possono essere conferiti contemporaneamente più incarichi al

medesimo soggetto. È, inoltre, precluso il conferimento dell'incarico a soggetti esterni al Ministero che svolgano o abbiano svolto, direttamente per conto del Ministero o per il tramite di enti o società in house del Ministero, attività istruttoria o di supporto nell'ambito del settore di attività interconnesso all'incarico. Infine, è esclusa la possibilità di conferire al personale dipendente del Ministero incarichi che implicino lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle svolte nell'Ufficio di appartenenza.

Con nota prot. 89293 del 03 novembre 2020, la ex Direzione IPP (ora Direzione generale Risorse umane e acquisti) ha provveduto al completo aggiornamento della precedente circolare operativa adottata con decreto direttoriale n. 490/AGP del 13 gennaio 2017.

I referenti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali sono tenuti ad effettuare una verifica annuale degli incarichi già conferiti ai dipendenti ed a soggetti esterni e a relazione al RPCT sull'attuazione della rotazione nel conferimento dei nuovi incarichi e sul rispetto della disciplina ministeriale in punto di conferimento degli incarichi.

6.3.4 La verifica delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico:

- a) incarichi dirigenziali o di responsabilità;
- b) incarichi amministrativi di vertice;
- c) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

In relazione agli adempimenti previsti dalla sopramenzionata normativa ed in conformità agli indirizzi A.N.A.C. in materia di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 833 del 3 agosto 2016, questa Amministrazione applica le seguenti procedure atte alla verifica dell'assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità.

All'atto del conferimento dell'incarico, sono acquisite dall'interessato:

- a. una dichiarazione che contenga l'elencazione
 1. di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto interessato nell'anno precedente la data di scadenza dell'interpello (o, se del caso, la dichiarazione di non averne mai ricoperti);
 2. le eventuali condanne, passate in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione (Capo I, Titolo II del Libro II del Codice Penale, dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione),
- b. un'attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale (cfr. Linee guida A.N.A.C. di cui alla delibera n. 833/2016).

Nell'eventualità che il soggetto non abbia svolto incarichi, l'interessato ne dà conto nella dichiarazione.

L'Ufficio che conferisce l'incarico, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato:

- a. verifica le dichiarazioni ed i curricula sulla base dell'oggetto dell'incarico e delle inconferibilità ed incompatibilità indicate nell'interpello, alla luce della normativa su inconferibilità e incompatibilità, nonché per l'emersione di eventuali situazioni di conflitto di interessi;
- b. svolge una eventuale istruttoria integrativa – con le amministrazioni o enti presso cui il soggetto interessato ha svolto incarichi o attività – al fine di ottenere chiarimenti o documentazione quando sorgono fondati dubbi in seguito all'esame del curriculum e delle dichiarazioni;
- c. controlla gli incarichi extraistituzionali attraverso la consultazione della sezione "Amministrazione Trasparente – Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

In relazione agli incarichi di livello dirigenziale generale, conferiti su proposta dell'Organo politico, il supporto istruttorio nella fase preventiva di conferimento dell'incarico, è assicurato dalla Direzione generale RUA.

La Direzione generale RUA svolge successivamente un'attività di verifica annuale su un campione estratto a sorte pari al 10% delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità presentate nell'anno precedente.

Nello svolgimento di tale attività di verifica la Direzione provvede alla:

- a. richiesta dei certificati del casellario giudiziale penale al competente ufficio del Ministero della Giustizia in base al luogo di residenza dell'interessato;
- b. confronto, per quanto interessa i controlli sull'incompatibilità ex d.lgs. 39/2013, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio concernenti gli incarichi in essere a carico della finanza pubblica, ai fini della verifica del rispetto dei limiti retributivi stabiliti dal Decreto-Legge n. 66 del 2014.
- c. controllo degli incarichi extraistituzionali attraverso la consultazione della sezione "Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Degli esiti delle verifiche, nel caso in cui si riscontri l'esistenza di una delle cause di incompatibilità o di inconferibilità, dovrà essere data comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ha un compito di vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di incompatibilità e inconferibilità.

Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a seguito delle comunicazioni degli esiti delle verifiche di cui al punto sopra o a seguito di segnalazioni esterne, venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013, avvia il procedimento di accertamento di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 833/2016.

6.3.5 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – Pantouflage

Per quanto attiene alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal novellato art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001, comma 16 ter, si richiama l'art. 12 del D.M. n. 343 del 29.11.2016, recante "Criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali al personale in servizio al Ministero".

La norma da ultimo richiamata contiene il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Nel presente Piano si dettagliano le procedure, già indicate nel "Piano 2021-2023", finalizzate ad evitare che il dipendente favorisca soggetti privati per ottenere dagli stessi lavoro o incarichi rilevanti:

- la Direzione generale RUA provvederà a inserire il divieto in questione nei modelli di contratto di assunzione del personale nonché a far sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno ai dipendenti prossimi alla cessazione dal servizio, limitatamente ai dirigenti e a coloro hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero.
- nei bandi di gara e negli atti preliminari agli affidamenti, gli uffici che svolgono attività negoziale prevedono espressamente, a pena di esclusione dalle relative procedure, la condizione soggettiva (requisito soggettivo) di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a ex dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima amministrazione nei confronti dei soggetti interessati alla procedura, nei tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego (Allegato D);
- nei medesimi atti, qualora gli stessi concernano l'acquisizione di beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000 euro, è previsto che il candidato o il concorrente attesti il possesso del predetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000;
- l'ufficio che viene a conoscenza della violazione del divieto in esame informa tempestivamente la Direzione Generale RUA affinché valuti le azioni da intraprendere nei confronti dell'ex dipendente, autore della violazione.

Al fine di meglio declinare l'obbligo in disamina, la ex Direzione Generale IPP ha adottato la circolare prot. 146335 del 28.12.2021 (Allegato H) che è stata diramata a tutte le strutture del Ministero al fine della sua successiva applicazione.

6.3.6 Tutela del dipendente che effettua una segnalazione di illeciti (whistleblowing)

L'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, incoraggia l'emersione di fenomeni di corruzione e di *mala gestio* e prevede una particolare tutela per i dipendenti che segnalano illeciti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Attualmente l'acquisizione delle segnalazioni suddette può avvenire in formato elettronico.

L'esigenza di assicurare l'anonimato del dipendente segnalante (c.d. whistleblower) è stata soddisfatta con l'attivazione di una piattaforma informatica di acquisizione delle segnalazioni al link <http://mattmowb.matt.it>; si è utilizzato, allo scopo, un applicativo rilasciato a titolo gratuito dall'ANAC.

L'istruttoria delle segnalazioni pervenute attraverso la suddetta piattaforma è curata da uno specifico Gruppo di lavoro diretto e coordinato dal RPCT, i cui componenti sono dotati delle necessarie competenze per lo svolgimento delle funzioni a loro affidate.

Per il triennio 2022-2024, si intende procedere ad una incisiva attività di formazione e sensibilizzazione del personale in materia di *whistleblowing*, in particolare attraverso una capillare informativa sull'utilizzo della piattaforma dedicata.

6.3.7 La formazione

Il Ministero è da sempre attento alla formazione del personale, intesa non solo quale misura di crescita professionale ma anche quale strumento finalizzato alla diffusione della cultura della legalità e alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza.

Anche nel 2022, quindi, si darà ulteriore impulso alla formazione su tali tematiche nonché su quelle che riguardano attività particolarmente esposte a rischio (quale i contratti pubblici), anche in funzione dell'applicazione della misura di prevenzione "rotazione del personale" delle aree a più elevato rischio corruttivo.

In considerazione del ruolo centrale riconosciuto alla formazione, è stato creato un canale informativo per il personale volto a rendere note tutte opportunità di formazione. Si tratta della newsletter "In Formazione". Si è provveduto, inoltre, alla creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato, al fine di consentire uno scambio costante di informazioni, richieste di chiarimento e suggerimenti, rispetto a tutte le iniziative che saranno poste in essere, ivi compreso l'acquisizione dei feedback sui corsi frequentati dal personale.

Inoltre, nell'annualità in corso, in considerazione delle nuove assunzioni effettuate, l'amministrazione sarà particolarmente impegnata nelle attività formative rivolte al personale neo-assunto. In merito, oltre a prevedere la somministrazione della formazione obbligatoria, il percorso formativo sarà volto all'inserimento nell'organizzazione ministeriale e sarà svolto come apprendimento sul campo attraverso lo svolgimento di un

periodo di affiancamento volto all'acquisizione delle competenze pratiche necessarie per la gestione delle pratiche di competenza delle strutture di destinazione finale.

6.3.8 Patti di integrità negli affidamenti

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare, finalizzato alla prevenzione del rischio di corruzione e alla promozione di comportamenti eticamente adeguati.

Per questo motivo, già con il Piano triennale 2019-2021, questo Ministero ha previsto che gli uffici che gestiscono procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi debbano utilizzare tale strumento per l'affidamento di commesse, inserendo negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto.

Si allega apposito modello per l'acquisizione della dichiarazione da parte dei soggetti contraenti con il Ministero (Allegato F).

Le Direzioni generali del Ministero effettueranno un monitoraggio annuale del rapporto tra il numero dei patti di integrità inseriti nelle procedure di gara e numero di procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi effettuate, dandone comunicazione al RPCT.

In tema di affidamenti, risulta di particolare rilevanza anche il disposto dell'articolo 4, comma 3, del Codice di comportamento del MiTE, che prevede: *“Nei bandi di gara, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il Ministero inserisce apposite disposizioni volte ad assicurare la conoscenza delle disposizioni del presente Codice, del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e delle sanzioni per i casi di violazione degli obblighi ivi previsti, con particolare specifico riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi. Nei medesimi atti è inserita una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 c.c. per le ipotesi di violazione da parte dei soggetti con cui intercorre il rapporto contrattuale delle prescrizioni contenute nel presente codice, nonché delle ulteriori previsioni di cui al PTPCT.”*

6.3.9. Monitoraggio dei tempi procedurali

L'articolo 1, comma 28, L. 190/2012 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali ponendo in essere misure atte alla tempestiva eliminazione delle anomalie e di pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L'attività di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), l. 190/2012, è individuata dal legislatore statale quale uno dei fattori essenziali che concorrono alla salvaguardia dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e della illegalità nell'attività della pubblica amministrazione.

Il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali costituisce la misura attraverso cui possono emergere eventuali omissioni o ritardi che potrebbero essere sintomi di fenomeni corruttivi.

Vista la rilevanza di tale adempimento, l'RPCT prenderà parte, con i Dipartimenti e le Direzioni Generali, all'attività di ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei tempi previsti per la conclusione degli stessi, mirante alla predisposizione e adozione di un Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza del Ministero.

6.3.10 Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nel presente Piano si provvede a definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

I dirigenti degli uffici che svolgono attività contrattuale o curano i procedimenti indicati nella citata disposizione verificano eventuali relazioni intercorrenti tra i dipendenti che curano siffatte procedure negoziali o amministrative e i suddetti soggetti, con specifico riferimento ai titolari e agli amministratori degli stessi, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è resa dai suindicati dirigenti. Si allega apposito modello per l'acquisizione della dichiarazione da parte dei soggetti contraenti o destinatari di provvidenze da parte del Ministero (Allegato E).

Se il soggetto esterno è una persona giuridica, la dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale, il quale sarà tenuto - ove ne abbia diretta conoscenza - a dichiarare anche la sussistenza o meno delle suddette relazioni di parentela e affinità anche con riferimento ai soci, agli amministratori e ai dipendenti del medesimo ente o della medesima società.

6.3.11 Istituzione di Commissioni, Comitati e altri Organismi

Per quanto riguarda le Commissioni, i Comitati e gli altri Organismi di supporto, si ritiene necessario garantire la pubblicità delle nomine dei componenti, anche se affidate a titolo gratuito, la definizione della durata massima delle medesime nomine e la pubblicità dei criteri di composizione di tutti gli organismi.

La suddetta pubblicità è inserita nella sezione “Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli Uffici - Comitati e Commissioni”.

Si rende, altresì, necessario, al fine di evitare eccessive ripetizioni degli incarichi, assicurare un consistente livello di rinnovo dei componenti in sede di nomina, al fine di evitare eccessive reiterazioni dell’incarico, salvaguardando, comunque, il possesso dei requisiti di alta professionalità e specializzazione dei componenti medesimi.

Va, inoltre, evidenziato come il nuovo Codice di comportamento del Ministero si applichi anche “*ai membri delle commissioni tecniche, scientifiche, esaminatrici o di valutazione ed ai componenti dei comitati.*” (articolo 4, comma 1, lett. d).

6.3.12 Tracciabilità dei risultati delle riunioni

Al fine di garantire la tracciabilità dei risultati delle riunioni, in particolare di quelle di carattere decisivo, sarà assicurata l’accurata stesura dei relativi verbali, con la precisa indicazione delle posizioni assunte da ciascun rappresentante e delle decisioni assunte collegialmente. I suddetti verbali (approvati dai partecipanti) possono essere esaminati su motivata richiesta delle autorità preposte o dei soggetti interessati.

Costituisce, inoltre, un valido supporto alla tracciabilità dei risultati delle riunioni, l’utilizzo di registrazioni mediante appositi strumenti audiovisivi che ne garantiscano il buon andamento. Le registrazioni dovranno essere autorizzate espressamente dai partecipanti. Le dichiarazioni di autorizzazione alla registrazione dovranno essere acquisite e conservate dagli Uffici che organizzano la riunione.

6.3.13 Le attività di vigilanza

Al fine di implementare le attività di monitoraggio dell’attuazione delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione alla corruzione da parte dei soggetti controllati e/o vigilati, appare opportuno fissare, nell’ambito della presente Sezione, le azioni che le Strutture competenti devono porre in essere.

In particolare, le Direzioni generali competenti a vigilare su tali soggetti sono tenute ad effettuare, per ciascuno degli enti di competenza, un controllo periodico (almeno semestrale) presso i loro siti *web* per monitorare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, anche in relazione a quelli inerenti alla prevenzione della corruzione.

Inoltre, le Direzioni forniscono al RPCT, con cadenza annuale, in occasione degli obblighi di informazione o comunque ogni volta che ne ravvisino l'esigenza, ovvero su richiesta del RPCT, le informazioni sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione previsti, per ciascuna tipologia di soggetti vigilati, dalle normative e dalle delibere dell'ANAC.

Un'azione aggiuntiva, eventualmente indirizzata solo ai casi di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi previsti, potrà consistere nella pianificazione di incontri periodici tra il RPCT, la Direzione generale competente del Ministero e gli RPCT dei soggetti vigilati.

6.3.14 Le misure relative alla nomina del Commissario straordinario unico alla depurazione

Nell'ambito del procedimento di nomina del commissario straordinario unico che è culminato nell'emanazione del DPCM 11 maggio 2020, emanato previa proposta dell'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministero per il sud e la coesione territoriale, sono state adottate misure e previsti obblighi, richiamati nell'ambito dello stesso DPCM ed, in particolare:

- a. è stato dato atto dell'inesistenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità e inconfiribilità;
- b. è stata prevista la durata dell'incarico in anni tre;
- c. sono stati individuati obiettivi e tempistiche;
- d. sono stati indicati i criteri di individuazione dei risultati;
- e. sono stati indicati i criteri di corresponsione della retribuzione;
- f. non sono state indicate le motivazioni che hanno indotto l'organo politico ad attribuire l'esercizio di funzioni pubbliche ad un soggetto diverso dall'amministrazione competente in quanto espressamente previsto dalla legge;
- g. è stato sancito l'obbligo di presentare una relazione periodica che il commissario straordinario deve inviare all'autorità politica referente per rendicontare sull'attività svolta.

7. LE MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2022-2024 – MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Nell'anno 2022 andrà programmata la realizzazione delle seguenti misure prioritarie:

STRUTTURE INTERESSATE	AZIONE	SCADENZA
Tutte le strutture organizzative	In relazione al personale transitato nei ruoli del Ministero ed ai nuovi assunti, nonché alle ulteriori figure professionali individuate nel codice di comportamento, raccolta e digitalizzazione delle dichiarazioni relative ai rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con il personale a qualsiasi titolo operante presso il Ministero e trasmissione alla DG RUA per i controlli a campione.	Entro il I semestre del 2022
DG RUA	Effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni raccolte.	Entro il II semestre del 2022
Tutte le strutture organizzative	Rotazione dei consulenti, collaboratori e/o dipendenti di società operanti presso il Ministero, anche nella forma dell'in house providing, che operano presso Direzioni Generali all'interno delle quali sono presenti dirigenti o funzionari del MiTE con cui tali soggetti abbiano un rapporto di parentela e/o affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza o per i quali si riscontrino, comunque, i presupposti per la rotazione secondo le disposizioni del presente Piano o le relative disposizioni attuative.	Entro 30 giorni dalla verifica della sussistenza dei presupposti per la rotazione

Si riporta, di seguito, il cronoprogramma delle ulteriori misure di prevenzione e/o mitigazione del rischio da adottarsi prioritariamente, nel primo anno del triennio (2022) onde procedere a successivi sviluppi nel biennio successivo (2023-2024). Sono state individuate, quali misure prioritarie da programmare, le seguenti:

STRUTTURE INTERESSATE	AZIONE	SCADENZA
DG RUA	Prosecuzione dell'attività di aggiornamento del registro generale informatizzato degli accessi	2022
Tutte le strutture	Ulteriore implementazione delle procedure di mappatura e di monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	2022
Tutte le strutture	Applicazione della direttiva in materia di pantouflage	2022

Tutte le strutture	Applicazione del regolamento sulla rotazione degli incarichi	2022
DG RUA	Modifica/integrazione delle procedure di verifica dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi al personale	2022
Tutte le strutture	Prosecuzione dell'attività di mappatura dei procedimenti amministrativi e tempi di conclusione degli stessi, finalizzata all'adozione del regolamento ministeriale sui procedimenti amministrativi	2022
DG RUA	Prosecuzione dei controlli a campione sulle pubblicazioni obbligatorie di dati sul sito istituzionale ai sensi della normativa in materia di trasparenza	2022

8. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012

Al fine di consentire il costante monitoraggio da parte dell'RPCT dello stato di attuazione del Piano e delle misure nello stesso previsto, le Strutture ministeriali sono tenute a trasmettere una relazione a cadenza semestrale (il 15 giugno e il 15 dicembre), sulle seguenti tematiche:

- monitoraggio delle iniziative adottate e delle decisioni assunte, idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni normativamente previste nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- monitoraggio dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
- monitoraggio della rotazione nel conferimento degli incarichi a personale interno e a soggetti esterni all'Amministrazione;
- monitoraggio della formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione;
- monitoraggio del rispetto delle previsioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti vigilati;

- monitoraggio del rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento e, in particolare, di quelle in materia di conflitto di interessi da parte dei dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché dei soggetti, che a qualsiasi titolo, collaborino con la Direzione;
- ulteriori eventuali iniziative poste in essere rispetto a quelle normativamente previste.

SEZIONE B

TRASPARENZA

1. L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI TRASPARENZA

La democraticità, che assurge a principio costituzionale caratterizzando la forma degli stati contemporanei più progrediti, non troverebbe concreta attuazione laddove, ai cittadini di questi Stati, non fosse garantita la concreta possibilità di informarsi e controllare le scelte effettuate dai propri rappresentanti e le attività dell'apparato amministrativo preposto all'attuazione dell'indirizzo politico. In questa direzione il legislatore italiano, seguendo un *trend* che ha riguardato le legislazioni delle democrazie più avanzate, negli ultimi anni ha messo in atto una serie di misure tese a rendere sempre più effettive, anche attraverso cogenti obblighi normativi, la pubblicità, la trasparenza e le informazioni inerenti al funzionamento ed alle attività di pubblico interesse; e sempre in quest'ottica, in Italia, in sintonia con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, si è anche registrato un ampliamento della nozione di interesse pubblico, ora più rispondente all'effettiva sostanza delle attività svolte che ai meri aspetti nominali e giuridico-formali che caratterizzano i soggetti agenti.

Nel richiamato contesto di interventi normativi, si colloca il Decreto legislativo n. 33 del 2013 che, all'articolo 1, definendo la Trasparenza “come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, non fa altro che confermare l'importanza precipua dell'Istituto quale concreto strumento per l'attuazione del principio democratico.

2. L'ACCESSO QUALE STRUMENTO DI TRASPARENZA

L'Articolo 5 del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha introdotto nell'ordinamento italiano un'ulteriore tipologia di accessi.

Si tratta dell'accesso generalizzato che, costruito sul modello dell'istituto anglosassone del *Freedom of information act (FOIA)*, consente ai cittadini di accedere anche ad altri dati e documenti, oltre a quelli strettamente sottoposti all'obbligo giuridico di pubblicazione. Per tale via, il diritto all'informazione si è generalizzato, la trasparenza è diventata la regola, e la riservatezza ed il segreto solo l'eccezione.

Tre, pertanto, sono ora le tipologie di accesso verso gli atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni:

- accesso civico: è il diritto ad ottenere la pubblicazione di tutti quei documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare in relazione ad un obbligo normativo; il diritto è riconosciuto a chiunque ed è esercitabile senza alcun onere di motivazione;
- accesso generalizzato: è il diritto ad accedere a quei dati e documenti ulteriori, rispetto a quelli per i quali le *PPAA* hanno un obbligo normativo di pubblicazione. Questo tipo di accesso, riconosciuto indistintamente a chiunque, può essere limitato e temperato in ragione di concomitanti interessi giuridicamente rilevanti;
- accesso documentale: è il diritto di accedere ad un documento amministrativo esercitabile da chi, in relazione a quel documento, ha un interesse diretto, concreto ed attuale derivante dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva. Il diritto soccombe solo in presenza di un superiore interesse che sia riconducibile ad una delle fattispecie tassativamente individuate con norma di legge.

Il *MiTE* ha pubblicato sul sito istituzionale delle “Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato” reperibili al seguente indirizzo:

<https://www.mite.gov.it/pagina/altri-contenuti-accesso-civico>

Il documento agevola l’utenza attraverso precise indicazioni che, in ordine alle modalità di presentazione della domanda, traducono nel particolare contesto degli uffici individuati dall’organizzazione del Ministero la generalità del disposto normativo. Al fine di ottimizzare le attività amministrative che conseguono al ricevimento delle istanze, e quale riferimento per tutti i diversi uffici del Ministero, le *Linee guida* dettano inoltre una disciplina uniforme e coordinata per la gestione delle richieste di accesso generalizzato.

3. TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MINISTERO

Il Codice di comportamento, adottato con D.M. n. 223 del 30.10.2020, contiene alcune disposizioni anche in tema di trasparenza.

In particolare, l’articolo 15, prevede il coinvolgimento di tutti i dipendenti nelle attività propedeutiche all’adempimento degli obblighi di trasparenza: in base al grado di responsabilità nel settore di

assegnazione, viene richiesto di collaborare per il reperimento, l'elaborazione e la trasmissione dei dati o, diversamente, di monitorare tali attività e garantire il tempestivo e completo flusso delle informazioni.

4. IL REGOLAMENTO SULLE PUBBLICAZIONI

Al fine di coordinare ed agevolare gli uffici coinvolti a vario titolo nella redazione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ministeriale, il *RPCT* ha ravvisato l'esigenza di regolamentare formalmente le attività di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, nonché le attività di controllo sulla completezza, chiarezza ed aggiornamento di dette pubblicazioni.

Nel quadro generale dettato dal disposto dell'articolo 43, comma 3 del D.lgs. 33/2013, secondo il quale “I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”, con decreto n. 1049 del 28 ottobre 2020, è stato dunque emanato il “*Regolamento sulle modalità di pubblicazione e di controllo dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*” che ha cristallizzato ed ottimizzato in un documento formale direttive e prassi già seguite dagli Uffici.

Il *Regolamento* ha previsto, in particolare, la nomina da parte di tutte le strutture di un *Referente* incaricato delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” al fine di garantire un ordinato flusso di dati tra gli Uffici e la Redazione del sito-web.

Di particolare interesse risulta, poi, l'attenzione raccomandata dal *Regolamento* per tutte le vigenti prescrizioni atte a garantire la qualità delle informazioni, il formato *aperto* dei documenti pubblicati, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Il *Regolamento* introduce e disciplina, infine, un controllo a campione con cadenza annuale che si aggiunge alla periodica attività di monitoraggio sui dati pubblicati.

5. IL MONITORAGGIO DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013, i dirigenti responsabili degli Uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Nel dettaglio, gli Uffici cui compete l'elaborazione dei dati e delle informazioni soggette a pubblicazione sono agevolmente individuati nell'Allegato C, "Flussi informativi per la pubblicazione dei dati della Trasparenza" che costituisce un valido strumento di riferimento per cittadini ed operatori interni.

Nell'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, Il *RPCT* è supportato dalla Divisione *Contenziosi ed anticorruzione* della Direzione generale *Risorse umane ed acquisti* che provvede, avvalendosi della collaborazione dei *Referenti* per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, al monitoraggio periodico del sito web istituzionale oltre che al richiamato controllo annuale descritto dettagliatamente nel *Regolamento sulle pubblicazioni*.

6. IL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO E L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)

Il sito istituzionale rappresenta il principale strumento di trasparenza del Ministero in quanto costituisce lo spazio informativo e di approfondimento a cui cittadini e utenti fanno riferimento accedendo alle informazioni di carattere istituzionale e ai servizi offerti.

Considerata la sua centralità nei processi di comunicazione e informazione verso il pubblico generico, i portatori di interesse e le altre PP.AA., l'Amministrazione ha investito su innovazioni tecnologiche e contenutistiche al fine di rendere il sito istituzionale <https://www.mite.gov.it> più fruibile, accessibile e *responsive*, oltre che coerente alle Linee guida sull'accessibilità e il design degli strumenti informatici diffuse dall'*AGID*.


Per valorizzare adeguatamente i contenuti relativi ai progetti e ai temi di particolare rilevanza, sono state attivate specifiche piattaforme web, collegate al sito web istituzionale, anche al fine di ridurre al minimo la duplicazione di informazioni presenti sui diversi spazi web del Ministero e razionalizzare le attività di aggiornamento e mantenimento.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è una struttura di raccordo tra il cittadino e l'Amministrazione istituita al fine di agevolarne i rapporti e, in particolare, per fornire informazioni all'utenza su:


- a. struttura organizzativa, uffici ed orari di accesso, modalità di erogazione dei servizi;
- b. procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a responsabili, svolgimento e tempi di conclusione;
- c. nuove forme di accesso ai documenti amministrativi.

L'ufficio risponde direttamente ai cittadini fornendo una informazione di carattere generale attraverso la casella e-mail urp@mite.gov.it . Su questioni più particolari, l'U.R.P. provvede ad inoltrare la richiesta di informazioni all'ufficio competente, dandone comunicazione all'interessato.


Nel 2021 sono state gestite dall'URP 5.360 comunicazioni, con la ripartizione mensile di cui al grafico sotto riportato.




Tali comunicazioni si riferiscono ad un totale di 3.582 richieste pervenute all'URP, con riferimento alle quali l'ufficio ha fornito un riscontro diretto agli utenti in 498 casi (14%) ed ha smistato le richieste alle strutture competenti in 3.084 casi (86%).




Con riferimento alle comunicazioni smistate dall'URP, si riporta di seguito la ripartizione per struttura competente, necessariamente riferita alle competenze ed alle denominazioni degli uffici come individuati dal regolamento di organizzazione *pro tempore* vigente nell'anno 2021: emerge, quale struttura più sollecitata, la Direzione Generale che, nell'anno di riferimento, era competente per il clima, l'energia e l'aria (ex *DG-CLEA*), verso la quale sono state smistate 871 comunicazioni.



Per quanto concerne la tipologia di richieste pervenute all'URP nell'anno 2021, dal grafico sottostante si evince come le tematiche più trattate siano state *mobilità sostenibile/bonus mobilità* (931 richieste) e *acqua/bonus idrico* (550 richieste).



Per quanto riguarda, infine, la tipologia di utenti che hanno inviato comunicazioni all'URP, il 63.7% delle richieste sono pervenute da privati cittadini, il 15.2% da aziende, il 14.7% da PPAA, il 5.7% da associazioni ed il restante 0.7% da studi legali.



ALLEGATI ALLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2022-2024

1. Allegato A Mappatura processi
2. Allegato B Mappatura processi di vigilanza
3. Allegato C Flussi informativi
4. Allegato D Pantouflage
5. Allegato E Rapporti di parentela
6. Allegato F Patto di integrità
7. Allegato G Regolamento in materia di rotazione ordinaria e straordinaria del personale
8. Allegato H Circolare in materia di pantouflage